

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE
della Bassa Val di Cecina – ODV-ETS
STATUTO

Articolo 1. Denominazione e sede.

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione denominata "Associazione Cure Palliative della Bassa Val di Cecina ODV-ETS", organizzazione con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza fini di lucro. L'Associazione è un'Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 117/2017 ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Essa ha sede in Cecina nel presidio ospedaliero di Via Montanara. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Articolo 2 Durata.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3 Finalità e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore dei terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 CTS, comma 1, lettera c);
- promozione della cultura del volontariato (art. 5, comma 1, lettera i).

L'Associazione si prefigge di fornire:

- cure ed assistenza domiciliare integrata ai pazienti "terminali" o comunque "incurabili", in particolare oncologici;
- promuovere e favorire la conoscenza e lo sviluppo della disciplina delle cure palliative con ogni modalità ritenuta opportuna, in particolare attraverso l'organizzazione di corsi, congressi, conferenze, pubblicazioni e seminari;
- promuovere e sviluppare la formazione del personale, medico e paramedico, compreso il volontariato, istituendo corsi di formazione in Cure Palliative per pazienti neoplastici terminali, nell'ottica di ampliare tale pratica ad altre patologie;
- istituire borse di studio relative a progetti finalizzati alla cura ed all'assistenza dei pazienti terminali e/o inguaribili per qualsiasi patologia;
- contribuire ad una evoluzione di una assistenza integrale presso il domicilio dei pazienti terminali, anche con la donazione di strumenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita degli stessi;

- favorire e promuovere una concreta solidarietà tra le famiglie e le organizzazioni che si occupano del problema;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari e l'opinione pubblica in generale, al fine di adottare provvedimenti tesi a migliorare l'assistenza ai pazienti terminali ed alle loro famiglie;
- mantenere rapporti con Associazioni ed Organizzazioni, associarsi e far parte di organismi nazionali e internazionali, aventi come scopo il coordinamento di tutte le attività relative alla cura ed al sostegno dei pazienti terminali.

È escluso ogni scopo di lucro dell'Associazione.

L'Associazione agisce nei limiti delle leggi nazionali e regionali e quindi:

- dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS e del DM 107/2021, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, collaboratori e amministratori ed in ogni ipotesi di scioglimento del rapporto associativo;
- ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Articolo 4. Patrimonio e fondo comune.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle donazioni, oblazioni, lasciti ed erogazioni in genere, di quanti, persone fisiche o giuridiche, sia private che pubbliche, vorranno concorrere a sostenere l'Associazione, nonché, dalle quote associative e da eventuali altre entrate e proventi di cui agli artt. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può accettare legati o eredità previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione con beneficio di inventario.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

I beni immobili o mobili registrati sono intestati all'Associazione.

I fondi monetari dell'Associazione devono essere depositati in conto corrente bancario e/o postale ad essa intestati. Su tali conti possono compiere tutte le operazioni il Tesoriere e il Presidente, con firma disgiunta fino al limite di 10.000,00 (diecimila/00) euro, ovvero, con firma congiunta per importi superiori.

Articolo 5. Associati

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere associate le persone fisiche che condividono le finalità associative.

Possono essere ammessi anche enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, purché in misura non superiore al cinquanta per cento degli associati.

Sono ammessi associati minorenni con esercizio del voto tramite chi esercita la potestà genitoriale.

La richiesta di iscrizione deve essere rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo e deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo la esamina secondo criteri non discriminatori e decide sull'ammissione. In caso di decisione negativa, che va comunicata con motivazione all'interessato entro 30 giorni, è ammesso il ricorso, entro 60 giorni, all'Assemblea degli associati che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Gli associati contribuiscono al fondo comune dell'Associazione con una quota da determinarsi annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7.

Articolo 6. Diritti e Doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione. Essa è organizzata secondo i principi generali della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- diritto a esaminare libri e registri associativi previa richiesta scritta al Presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo importo, modalità e termini di versamento annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

È dovere di ciascun associato rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e partecipare fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in seno all'Assemblea e possono ricoprire cariche associative. Il diritto di voto può essere esercitato anche dagli associati minorenni, anch'essi in regola con il pagamento della quota annuale, attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

Articolo 7. Estinzione del rapporto associativo.

Il rapporto associativo non può avere durata temporanea e si estingue soltanto:

- a) per morte dell'associato;
- b) per recesso: da effettuarsi con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e con effetto immediato dal suo ricevimento;
- d) per decadenza: dovuta al mancato pagamento della quota associativa annuale nei modi, termini e importo stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza necessità di alcuna formalità comunicativa da parte dello stesso Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo, previa audizione dello stesso associato, per gravi motivi, tra i quali a mero titolo esemplificativo, indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuto, iniziative non approvate dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla piena conoscenza della delibera di esclusione.

In qualsiasi caso di estinzione del rapporto associativo non è mai dovuto all'associato il rimborso di quanto versato a qualsiasi titolo nonché pretendere alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Articolo 8. Organi dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo monocratico, ove obbligatoriamente previsto o facoltativamente nominato;
- d) il Revisori legale dei conti monocratico, ove obbligatoriamente previsto o facoltativamente nominato.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del CTS in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9. Assemblea degli associati: composizione e funzioni.

L'Assemblea degli associati si compone di tutti gli associati di cui all'art. 5 dello Statuto ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è tenuta di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della Zona Bassa Val di Cecina.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata, sempre al Consiglio Direttivo, da un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante avviso con lettera ordinaria, fax, e-mail, o altra modalità comunicata dall'associato, da inviarsi agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione e con l'affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione sempre negli stessi termini. In caso di somma urgenza il termine di cui sopra è ridotto ad 8 (otto) giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione che può tenersi trascorso almeno 1 (un) giorno dalla prima.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- l'Assemblea delibera su tutte le materie inerenti alle finalità di cui all'articolo 3 dello Statuto ed approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- l'Assemblea elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo, stabilendone anche il numero;
- stabilisce le direttive generali sull'attività annuale;
- nomina e revoca l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti se costituiti per obbligo o facoltà;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati per delega almeno il cinquanta per cento degli associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dai presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti e, in ogni caso, nelle delibere per le elezioni delle cariche sociali, sulla esclusione di un socio, sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato che ha diritto a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare, per la singola Assemblea, da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentare più di 3 (tre) associati aventi diritto di voto, oltre quelli di cui ha la rappresentanza legale.

Articolo 10. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra cinque e nove che sono eletti dall'Assemblea tra gli associati iscritti

nel relativo libro ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Durano in carica tre anni e scadono con l'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo anno del triennio. Essi sono rieleggibili.

I membri venuti a mancare nel corso del mandato possono essere sostituiti attingendo alla lista dei non eletti, partendo dal primo, e restano in carica sino alla scadenza del triennio di nomina del Consiglio Direttivo. Alla prima Assemblea utile ne deve essere data evidenza e la stessa provvederà alla loro ratificati. Le dimissioni o la mancanza della maggioranza dei Consiglieri determina la decadenza del Consiglio Direttivo, il quale resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Entro 30 (trenta) giorni il Presidente dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 3 (tre) membri del Consiglio o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta con avviso scritto e comunicata a mezzo lettera ordinaria, fax, e-mail, o altro mezzo indicato dal consigliere, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata e con affissione dell'avviso nella bacheca della sede associativa negli stessi termini. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso a mezzo lettera ordinaria 3 (tre) giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In via eccezionale il Presidente può convocare verbalmente il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente riunito e può deliberare quando sia presente la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- esegue le delibere dell'Assemblea e ne segue le indicazioni nella formulazione dei programmi di attività;
- decide e provvede su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- decide la convocazione dell'Assemblea;
- cura l'osservanza dello statuto e la corretta tenuta dei libri e registri associativi e contabili a lui affidati per legge o statuto;
- predispone ed esamina i bilanci preventivi e consuntivi;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse;
- cura la gestione di tutti i beni mobili, immobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.

Ad esso spetta qualsiasi potere che non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi. Si applica l'art. 2382 per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con diritto di voto, il Presidente, o un rappresentante, di eventuali sedi secondarie costituite o costituende e, senza diritto di voto:

- l'organo di controllo, se costituito;
- il Revisore Legale dei conti, se costituito;
- esperti, o qualunque altro soggetto, anche non associato, in qualità di consulente.

Il Consigliere che risulta assente ingiustificato per almeno 3 (tre) riunioni consecutive può essere escluso dalla carica, con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11. Presidente.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta tra i suoi membri. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed ha la legittimità processuale sia attiva che passiva;
- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno;
- controlla e vigila sull'operato del Segretario e del Tesoriere;
- adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento nell'interesse dell'Associazione, sottoponendolo, alla prima riunione utile, a ratifica del Consiglio Direttivo;
- può compiere tutte le operazioni sui conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione con firma disgiunta fino a un massimo di 10.000,00 (diecimila) euro e, congiuntamente con il Tesoriere, per importi superiori.

In caso di impedimento permanente, morte, dimissioni, o revoca decisa dall'Assemblea, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo indice la riunione del Consiglio per la nuova rielezione.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 12. Vicepresidente.

Il Vicepresidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta tra i suoi membri. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente ha funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.

Articolo 14. Segretario.

Il Segretario dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta tra i suoi membri. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea nelle rispettive adunanze e ne verbalizza le sedute e le delibere;
- tiene il libro degli associati e quelli affidati alla cura del Consiglio Direttivo;
- cura la corrispondenza e provvede ad emettere per conto del Presidente gli avvisi di riunione e convocazione;
- in caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono esercitate dal membro in carica più giovane di età del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 Tesoriere.

Il Tesoriere dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile

Il Tesoriere:

- può compiere tutte le operazioni sui conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione con firma disgiunta fino ad un massimo di 10.000,00 (diecimila) euro e, con firma congiunta col Presidente, per importi superiori;
- può disporre pagamenti di piccole spese, nell'ordine di un massimo di 500,00 (cinquecento) euro cadauna, attingendo alla cassa contante e conservando i documenti giustificativi;
- verifica la regolarità degli estratti conto bancari e postali;
- cura i rapporti con lo studio professionale incaricato della tenuta della contabilità.

Articolo 16. Organo di controllo.

L'organo di controllo, in composizione monocratica, viene nominato dall'Assemblea nel caso in cui sia obbligatorio per legge, ex art. 30 CTS, o, facoltativamente, su proposta del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo anno del triennio. All'Organo di controllo si applicano gli artt. 2399 e 2397, comma 2, del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17. Revisione legale dei conti

Il Revisore legale dei conti, in composizione monocratica, iscritto nell'apposito registro, viene nominato dall'Assemblea nel caso previsto dall'art. 31 del CTS o, facoltativamente, su proposta del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo anno del triennio.

Articolo 18. Anno sociale.

L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19. Bilancio consuntivo.

Il bilancio annuale, redatto ai sensi dell'art. 13 CTS, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno. Esso deve essere depositato nella sede associativa almeno 8 (otto) giorni prima della convocazione dell'Assemblea e messo a disposizione degli associati. Deve dar atto ed essere documentato il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dall'associazione di cui all'art. 3 dello Statuto. Deve essere depositato nel RUNTS entro il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 20. Bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea che approva il bilancio consuntivo. Deve essere messo a disposizione degli associati secondo le modalità di cui all'articolo 19 del presente statuto.

Articolo 21. Del volontariato.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario presta la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La sua opera non può essere retribuita in nessun modo, neanche dal beneficiario. Possono essere rimborsate al volontario le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio

Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente necessari per il raggiungimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 22. Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo esso avvenga, è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste dal presente statuto, e previa nomina di un liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore - e successive modifiche e integrazioni), i Regolamenti, i principi generali dell'ordinamento giuridico e, in quanto compatibile, il Codice civile.

Il Presidente

Il Segretario

Aligi Carnicelli

E. Rossi